

D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315: Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 85 del 23 novembre 1944)

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'economia;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consigli e gli uffici provinciali dell'economia sono soppressi.

Art. 2.

E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria e agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia ed esercita le funzioni e i poteri demandate dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia (1).

La Camera è ente di diritto pubblico.

(1) Circa i poteri e le funzioni già attribuiti ai Consigli provinciali dell'economia vedi il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

L'art. 13 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 ha inoltre così disposto:

«Sono trasferite alle Camere di commercio, industria ed agricoltura le seguenti attribuzioni degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio:

1) ricevere e registrare le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle imprese, rilasciare i relativi certificati, provvedere alla autenticazione delle firme depositate ed esercitare tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle norme vigenti in materia;

2) esercitare le attribuzioni in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica che non siano dalle leggi vigenti attribuite ad uffici dell'Amministrazione centrale dello Stato;

3) Rilasciare i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio;

4) formare mercuriali e listini di prezzi, salvo quanto è disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione speciale;

5) curare, quando ne siano richieste, l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero dell'industria e del commercio, e, col consenso di questo, provvedere alla esecuzione di determinati incarichi per conto di altri Ministeri».

provvedimenti del Ministero dell'industria e del commercio, e, col consenso di questo, provvedere alla esecuzione di determinati incarichi per conto di altri Ministeri».

Art. 3.

In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria (1) il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.

Il direttore dell'ufficio è nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra il personale dell'apposito ruolo.

(1) Con la legge 26 settembre 1966, n. 792, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di "Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato" e di "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Art. 4.

Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo la cui composizione ed elezione sarà regolata dal decreto di cui all'art. 8.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il presidente e i vicepresidenti.

Art. 5.

La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.

Art. 6.

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura (1) torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti ed i tributi già attribuiti ai soppressi consigli dell'economia (2).

(1) Con la legge 26 settembre 1966, n. 792, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di "Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato" e di "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

(2) Vedi l'art. 52 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e i provvedimenti riportati alla sottovoce Imposte e contributi camerali e Diritti di segreteria.

Art. 7.

Alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura (1) è devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive province.

1) Con la legge 26 settembre 1966, n. 792, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di "Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato" e di "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Art. 8.

Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (1), saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto (2).

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio.

(1) Con la legge 26 settembre 1966, n. 792, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di "Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato" e di "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

(2) Le disposizioni e norme integrative previste dal presente articolo sono state emanate con la legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 9.

Fino alla elezione del Consiglio l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e quattro membri (1).

Il presidente è nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della Provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio e sono scelti uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.

In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente, o di chi ne fa le veci, e di due membri.

(1) Vedi anche la L. 12 luglio 1951, n. 560, e la L. 29 dicembre 1956, n. 1560.

Art. 10.

Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.

Art. 11.

Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria e agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la partecipazione ad organi o commissioni e il potere di nomina o di designazione già attribuiti dalle vigenti leggi ai soppressi Consigli provinciali dell'economia. (1)

(1) Vedi anche la L. 12 luglio 1951, n. 560, e la L. 29 dicembre 1956, n. 1560.

Art. 12.

Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono a carico dei bilanci delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro dello Stato, salve le eccezioni che saranno determinate col decreto preveduto dall'art. 8. Esse saranno rimborsate dalle Camere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce la spesa.

Art. 13

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.